SENTENZA DELLA CORTE
DEL 5 APRILE 1979 [1]

Repubblica italiana
contro Commissione delle Comunità europee

«Importi compensativi monetari»

Causa 11/78

Massime

1. *Agricoltura — Prodotti di trasformazione — Importi compensativi monetari — Applicazione — Presupposto — Incidenza degli importi compensativi da applicarsi ai prodotti di base sul prezzo dei prodotti trasformati*
(Regolamento del Consiglio n. 974/71, art. 2, n. 2)

2. *Agricoltura — Importi compensativi monetari — Gruppi di prodotti — Applicazione — Commissione — Potere discrezionale*

1. Per giustificare l'applicazione degli importi compensativi a prodotti trasformati è sufficiente che gli importi compensativi vigenti per i prodotti di base abbiano incidenza rilevante sul prezzo dei prodotti trasformati.

2. La Commissione non è tenuta a fissare importi compensativi per tutti i prodotti di un determinato gruppo, ma può valutare la necessità di applicare tali importi sia per singoli prodotti, sia per gruppi di prodotti.

Nella causa 11/78,

REPUBBLICA ITALIANA, rappresentata dall'ambasciatore Adolfo Maresca, in qualità d'agente, assistito dall'avvocato dello Stato Ivo Maria Braguglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Cesare Maestripieri, in qualità d'agente, con domicilio eletto in

1 — Lingua processuale: l'italiano.

Lussemburgo presso il consigliere giuridico della stessa istituzione, sig. Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

e

REPUBBLICA D'IRLANDA, rappresentata dal sig. J. Murray, barrister-at-law, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'ambasciata d'Irlanda,

interveniente,

causa avente ad oggetto l'annullamento

— del regolamento della Commissione 30 novembre 1977, n. 2657, relativo all'applicazione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (GU n. L 308, pag. 48);

— del regolamento della Commissione 20 aprile 1977, n. 800, che modifica, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti soggetti ad importi compensativi monetari, il regolamento (CEE) n. 572/76 recante fissazione di detti importi (GU n. L 97, pag. 18), nella parte in cui, attraverso il regolamento n. 2657/77, prevede l'ulteriore applicazione, anche oltre il 31 dicembre 1977, degli importi compensativi monetari ai prodotti di cui all'allegato I, parte 8ª, del regolamento (CEE) n. 572/76 appartenenti alle sottovoci tariffarie 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C,

LA CORTE,

composta dai signori: J. Mertens de Wilmars, presidente di Sezione, presidente f.f.; Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore, M. Sørensen, A. O'Keeffe, G. Bosco e A. Touffait, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Il regolamento del Consiglio 12 maggio 1971 n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, pag. 1), autorizza gli Stati membri, all'art. 1, n. 1, a riscuotere e a concedere importi compensativi monetari all'importazione e all'esportazione dei prodotti di cui al n. 2 dello stesso articolo:

«... prodotti per i quali sono previste misure d'intervento nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;

... prodotti il cui prezzo dipende da quello dei prodotti di cui (sopra) ... e che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati o sono disciplinati da una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato».

Il n. 3 dello stesso articolo, quale risulta dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972 n. 2746 (GU n. L 291, pag. 148), dispone che il n. 1

«... si applica soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui a detto paragrafo dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli».

L'art. 4 del regolamento n. 974/71 stabilisce che «se la percentuale di cui all'art. 2, paragrafo 1, non supera in alcuno Stato membro il 2,5 %» (percentuale che rappresenta il divario fra il tasso di conversione ufficiale della moneta considerata e il tasso «verde») «non viene stabilito alcun importo di compensazione».

Col regolamento n. 800/77 un complesso di prodotti è stato sottoposto al regime degli importi compensativi monetari. Trattasi di vari prodotti a base di zucchero, di gelati, di cioccolato e di prodotti contenenti cacao, di svariati prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, nonché di varie preparazioni alimentari.

Nel secondo e nel terzo punto della motivazione di tale regolamento si legge quanto segue:

«... gli importi compensativi monetari riguardano soltanto una parte dei prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato che sono ottenuti da prodotti agricoli e formano oggetto di una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato; ... tutti i relativi prodotti di base agricoli sono invece soggetti all'applicazione di detti importi;

... questa situazione rischia di provocare distorsioni della concorrenza, tenuto conto in particolare dell'elevato livello degli importi compensativi monetari attualmente applicabili; ... per i prodotti trasformati non soggetti ad importi compensativi monetari, la differenza di prezzo dei prodotti di base è infatti divenuta eccessiva perché non si ripercuota manifestamente sulle condizioni di concorrenza dei prodotti trasformati, tenuto conto delle particolarità del mercato di taluni prodotti sensibili».

Al sesto punto della motivazione si dichiarava che, prima della fine dell'anno, la situazione economica di questi pro-

dotti non compresi nell'allegato II del Trattato avrebbe dovuto essere riesaminata.

Perciò, l'art. 2, n. 2, 2° comma, del regolamento stesso, stabiliva che gli importi compensativi monetari si sarebbero applicati al massimo fino al 31 dicembre 1977 per i prodotti di cui alle sottovoci tariffarie 17.04 D (prodotti a base di zucchero non contenenti cacao, diversi dagli estratti di liquirizia, dalle gomme da masticare e dalla preparazione detta «cioccolato bianco»), 18.06 B (gelati contenenti cacao), 18.06 C (cioccolata e prodotti di cioccolata), 19.08 B (prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, diversi dalle preparazioni dette «pan pepato») e 21.07 C (gelati non contenenti cacao).

L'adozione del regolamento n. 800/77 era stata preceduta dalla decisione della Commissione 23 marzo 1977, che autorizzava l'Irlanda ad attuare misure di salvaguardia per taluni prodotti agricoli trasformati, a norma dell'art. 135 dell'Atto di adesione (GU n. L 97, pag. 29). In forza di tale decisione, l'Irlanda era autorizzata, fino al 31 dicembre 1977, a riscuotere un dazio all'importazione dal Regno Unito e a concedere un premio all'esportazione, nello stesso paese, dei prodotti agricoli trasformati di cui, fra l'altro, alle voci doganali 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C. Nel preambolo della stessa decisione si considera che:

«... gli importi compensativi riscossi o concessi ... (sui) prodotti di base ammonterebbero al 34,7 % nel caso del Regno Unito e al 10,4 % nel caso dell'Irlanda; ... siffatta situazione, che comporta per i produttori irlandesi interessati uno svantaggio relativo del 24,3 % sul costo dei prodotti di base, può condurre a distorsioni nelle condizioni di concorrenza negli scambi commerciali dei prodotti agricoli trasformati che formano oggetto della richiesta irlandese fra gli Stati membri interessati; ... questa situazione, nella forma acuta assunta dal novembre 1976, ha creato nei settori interessati in Irlanda serie difficoltà ...».

Gli importi compensativi monetari istituiti nell'ambito di tale regime bilaterale fra il Regno Unito e l'Irlanda venivano sostituiti con nuovi importi specificati nell'allegato della decisione della Commissione 4 maggio 1977, che modificava quella del 23 marzo 1977 (GU n. L 123, pag. 18). Ai sensi dell'art. 3, la seconda decisione, come pure quella del 23 marzo 1977, dovevano cessare di produrre effetti alla data stabilita per l'applicazione del regolamento n. 800/77 (cioè il 23 maggio 1977).

Il regolamento n. 800/77 veniva adottato senza che i comitati di gestione competenti avessero espresso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente.

Con regolamento 18 maggio 1977, n. 1051 (GU n. L 125, pag. 34), l'applicazione del regolamento n. 800/77 veniva rinviata al 4 luglio 1977. Il regolamento 27 maggio 1977, n. 1123 (GU n. L 134, pag. 51) stabiliva in seguito che, al fine di impedire movimenti speculativi atti a provocare sviamenti di traffico, gli importi compensativi monetari non sarebbero stati applicati per un certo periodo.

Con lettera 24 ottobre 1977, il Governo italiano ricordava alla Commissione la propria opposizione alla ventilata proroga del regolamento n. 800/77. Tale proroga veniva decisa, a tempo indeterminato, con regolamento 30 novembre 1977, n. 2657, anch'esso adottato senza che i comitati di gestione competenti avessero espresso alcun parere nel termine fissato dal loro presidente.

Il ricorso del Governo italiano, datato 25 gennaio 1978, è pervenuto in cancelleria il 2 febbraio successivo.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di

passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con domanda pervenuta in cancelleria il 10 ottobre 1978, la Repubblica d'Irlanda ha chiesto di essere autorizzata ad intervenire nel procedimento, a sostegno delle conclusioni della Commissione.

Con ordinanza 11 ottobre 1978, la Corte ha ammesso l'intervento.

II — Le conclusioni delle parti

La *Repubblica italiana* chiede che la Corte voglia:

— annullare il regolamento della Commissione 30 novembre 1977, n. 2657;

— annullare il regolamento della Commissione 20 aprile 1977, n. 800, nella parte in cui, attraverso il regolamento n. 2657/77, prevede l'ulteriore applicazione, anche oltre il 31 dicembre 1977, degli importi compensativi monetari ai prodotti di cui all'allegato I, parte 8ª del regolamento n. 572/76, appartenenti alle sottovoci tariffarie 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C;

— porre le spese del giudizio a carico della convenuta.

La *Commissione delle Comunità europee* chiede che la Corte voglia:

— respingere il ricorso;

— porre le spese del giudizio a carico della ricorrente.

La *Repubblica d'Irlanda* chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il ricorso è infondato;

— respingerlo.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

Quanto ai fatti

Il *Governo italiano* sostiene che il regolamento n. 800/77 è stato adottato senza procedere ad un esame preciso e completo dell'andamento degli scambi dei prodotti considerati, nell'intero ambito della Comunità.

La *Commissione* oppone, da parte sua, di aver ricevuto, fra la data della richiesta irlandese e l'adozione del regolamento n. 800/77, comunicazioni corredate da abbondanti dati statistici trasmessele dal Governo irlandese e da quello danese, nonché dati comunicatile dai Governi britannico e tedesco. Le sarebbero inoltre pervenute varie sollecitazioni provenienti dagli operatori economici interessati, che le avrebbero permesso di disporre, se a ciò si aggiungono i dati forniti dai suoi propri uffici, di un quadro esauriente della situazione esistente nel settore.

Sulla ricevibilità

Nel controricorso, la *Commissione* esprime i suoi dubbi sulla ricevibilità della domanda, in quanto questa è diretta all'annullamento del regolamento n. 800/77 «nella parte in cui, attraverso il regolamento n. 2657/77, prevede l'ulteriore applicazione, anche oltre il 31 dicembre 1977, degli importi compensativi monetari» ai prodotti in causa. I motivi addotti dal Governo italiano non riguardano infatti la proroga in sé, né la situazione economica esistente nel novembre 1977, bensì i motivi che avrebbero determinato l'adozione del regolamento n. 800/77.

Il *Governo italiano* replica che il regolamento n. 2657/77, il quale ha nuovamente introdotto gli importi compensativi con decorrenza 1° gennaio 1978, sulla base degli stessi motivi e delle stesse giustificazioni che avevano portato all'adozione del regolamento n. 800/77, è un atto nuovo e non semplicemente confermativo del regolamento n. 800/77. Il Governo italiano ha quindi il diritto di rivol-

gere i motivi di ricorso contro le ragioni che hanno determinato l'adozione del regolamento n. 800/77 e che sono le medesime che hanno determinato anche l'adozione del regolamento n. 2657/77. La distinzione operata dalla Commissione tra la situazione del novembre 1977 e quella dell'aprile 1977 sarebbe del tutto artificiosa.

La *Commissione* vede una conferma dei dubbi espressi nel controricorso nel fatto che, qualora il capo della domanda rivolto contro il regolamento n. 2657/77 fosse fondato, l'interesse perseguito dal Governo italiano sarebbe pienamente soddisfatto, in quanto l'applicazione degli importi compensativi sui prodotti in causa non sarebbe più legittima a decorrere dal 1° gennaio 1978.

Nel merito

A — Regolamento n. 2657/77: a) sviamento di potere; difetto di motivazione e violazione delle forme sostanziali; b) violazione del principio dell'affidamento

Secondo il *Governo italiano,* pur ammettendo in ipotesi l'esistenza di un potere discrezionale della Commissione quanto all'applicazione di importi compensativi ai prodotti in questione, non pare dubbio che, con l'art. 2, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 800/77, la medesima Commissione abbia voluto autolimitarsi in quel suo potere discrezionale, e cioè limitare l'esercizio di tale potere alla data improrogabile del 31 dicembre 1977.

Quando dunque, senza che la situazione sia «... sensibilmente mutata ...» (terzo punto del preambolo del regolamento n. 2657/77), decide di applicare gli importi compensativi a tempo indeterminato, la Commissione incorre in uno sviamento di potere, abusando del suo potere discrezionale. E ciò tanto più che non viene addotta alcuna giustificazione. Al contrario, il penultimo punto del preambolo del regolamento n. 2657/77 conferma che, al 30 novembre 1977, la situazione era sostanzialmente identica a quella del 20 aprile 1977.

Le medesime considerazioni portano il Governo italiano a ritenere che la Commissione sia incorsa in violazione di forme sostanziali, per non aver fatto conoscere agli interessati, ivi compresi gli Stati membri, le vere ragioni che l'hanno indotta ad adottare il regolamento n. 2657/77.

Sarebbe stato inoltre violato il principio dell'affidamento, in quanto la fissazione del termine finale, nel regolamento n. 800/77, era talmente categorica e tassativa da far necessariamente ritenere che l'applicazione degli importi compensativi sarebbe cessata il 31 dicembre 1977. La circostanza che il regolamento n. 2657/77 sia entrato in vigore un mese prima della scadenza di detto termine è certamente sufficiente a tutelare l'affidamento in condizioni normali, ma non lo è più quando un precedente termine finale sia stato dichiarato improrogabile («... al più tardi ...») e la sua apposizione non sia abituale nei provvedimenti che impongono importi compensativi.

La *Commissione* ribatte che il «dies ad quem», in materia di importi compensativi monetari, non può essere svincolato da ogni considerazione della situazione esistente alla scadenza eventualmente indicata. L'interpretazione del Governo italiano porta alla conclusione assurda che la Commissione avrebbe dovuto sopprimere gli importi compensativi monetari quale che fosse la situazione monetaria esistente a fine anno. Ora, non è possibile interpretare le parole «al più tardi», che figurano all'art. 2 del regolamento n. 974/71, come un termine finale inderogabile. Qualunque prudente osservatore

economico avrebbe dovuto ritenere che le disposizioni da prendere a fine anno erano necessariamente condizionate dalla situazione dei mercati valutari esistente in quel momento.

Il *Governo italiano* replica che, se vuole riservarsi il potere di adottare i provvedimenti monetari in materia agricola conformi alla situazione esistente, la Commissione non deve porre un termine finale per la loro applicazione. Se, al contrario, in presenza di una certa situazione, la Commissione si pone un limite temporale, essa non potrà legittimamente sottrarsi all'obbligo di rispettare tale limite se non accertando e dimostrando che la situazione è mutata.

La *Commissione* obietta che, a fine novembre 1977, essa doveva preoccuparsi unicamente del fatto che ricorressero i presupposti di cui al regolamento n. 974/71, e cioè che continuassero a sussistere le circostanze che avevano imposto l'applicazione degli importi compensativi. Ammesso che si verificava tale ipotesi, la validità del regolamento n. 2657/77 non può essere messa in dubbio. Il Governo italiano avrebbe potuto invece interrogarsi sulla validità dell'indicazione di un termine finale nel regolamento n. 800/77.

In realtà, la Commissione non ritiene di essere posta nell'alternativa di cui parla il Governo italiano: l'indicazione di un termine significa soltanto che gli importi di cui trattasi non possono continuare ad essere applicati se non con il ricorso ad un nuovo regolamento. E ciò è imposto dalla stessa mobilità e variabilità della situazione monetaria nella Comunità.

Per quanto riguarda la motivazione del regolamento n. 2657/77 e il principio dell'affidamento, la Commissione rinvia alla giurisprudenza della Corte.

B — Regolamento n. 800/77: violazione dell'art. 1, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 974/71

Secondo il *Governo italiano,* dalla suddetta norma risulta che il potere discrezionale della Commissione nel valutare il rischio di perturbazioni negli scambi può esplicarsi solo nei confronti dei prodotti agricoli. Gli importi compensativi monetari possono quindi essere applicati ai prodotti «. . . disciplinati da una regolamentazione specifica ai sensi dell'art. 235 del Trattato», soltanto sul presupposto che esista un rischio di perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli, dai quali dipende il prezzo dei prodotti disciplinati ex art. 235. Ora, come risulta dal terzo punto del preambolo del regolamento n. 800/77, la valutazione del rischio di perturbazioni negli scambi è stata fatta a livello dei prodotti (non agricoli) trasformati.

Il Governo italiano non ignora che tutti i prodotti agricoli di base erano già soggetti ad importi compensativi monetari, ma ciò gli fa presumere che il rischio di perturbazioni negli scambi di tali prodotti fosse stato già eliminato. Un aggravamento del rischio può certamente rendere necessaria l'applicazione degli importi compensativi anche ai prodotti derivati; ma la condizione, non rispettata nella fattispecie dalla Commissione (cfr. terzo punto del preambolo del suddetto regolamento), è sempre il rischio di perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli di base.

La *Commissione* fa rinvio, nel controricorso, alle considerazioni da essa già svolte, in merito alla validità del regolamento n. 800/77, nella causa 151/77, Peiser (ancora pendente).

Essa sottolinea che nel ragionamento del Governo italiano si dimentica, ad esempio, che lo zucchero era sì sottoposto agli importi compensativi monetari, ma questi ultimi non si applicavano allo zucchero contenuto nei biscotti. Se in un primo tempo si era ritenuto di non dover applicare gli importi compensativi ai prodotti derivati, in quanto non sussistevano allora turbative negli scambi per quei prodotti, ciò non toglie che la Commissione aveva il dovere d'intervenire quando l'esistenza di queste perturbazioni veniva accertata (cfr. sentenza 20 ottobre 1977, causa 29/77 Roquette, Racc. 1977, pag. 1835, e relative conclusioni dell'avvocato generale Warner).

Il *Governo italiano* replica che è innegabile la legittimità dell'imposizione degli importi compensativi ai biscotti, poiché esiste, per il fatto che lo zucchero in essi contenuto non è sottoposto a tali importi, un rischio di perturbazioni negli scambi del prodotto agricolo zucchero. Nel caso in esame, invece, la Commissione non ha valutato, né accertato alcun rischio di turbativa negli scambi dello zucchero, ma soltanto l'esistenza di un siffatto rischio negli scambi dei prodotti (non agricoli) contenenti zucchero.

Nella causa 29/77 è stata in effetti ammessa la possibilità, per la Commissione, di valutare il rischio di perturbazioni a livello del prodotto derivato; tuttavia si trattava, allora, di un prodotto agricolo (prodotti amilacei, derivati dal granoturco, che rientrano in un'organizzazione comune di mercato).

La *Commissione* oppone che la tesi del Governo italiano è insostenibile, in quanto:

— il regolamento n. 974/71 è fondato anche sull'art. 235 del Trattato (cfr. art. 1, n. 2). La modifica apportata col regolamento del Consiglio n. 2746/72 sottolinea ancora meglio che il sistema degli importi compensativi si applica ai prodotti di cui al regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059, «che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli» (GU n. L 141, pag. 1);

— le perturbazioni che esistono per il prodotto di base e per i prodotti agricoli derivati hanno incidenza diretta sui prodotti di cui al regolamento n. 1059/69. Tuttavia, il regolamento n. 974/71 non impone sempre l'applicazione degli importi compensativi a tutti i prodotti derivati, ma consente alla Commissione di valutare se vi siano perturbazioni tali da giustificarne l'applicazione.

C — Regolamento n. 800/77: sviamento di potere

Secondo il *Governo italiano,* anche ammesso che la Commissione avesse il potere di applicare gli importi compensativi monetari ai prodotti considerati, deve ritenersi che tale potere sia stato esercitato per un fine diverso da quello per cui esso le è stato attribuito dal regolamento n. 974/71. Col regolamento 800/77, infatti, la Commissione non ha in realtà inteso risolvere un problema di politica agricola comune (il che sarebbe conforme alla finalità fondamentale del sistema degli importi compensativi), bensì ovviare a talune difficoltà denunciate da industrie trasformatrici irlandesi negli scambi commerciali con il Regno Unito. Ciò è dimostrato dal fatto che:

— in primo luogo, la decisione relativa all'Irlanda ha cessato di produrre effetti in concomitanza con la data di

applicazione del regolamento n. 800/77 (23 maggio 1977);

— in secondo luogo, gli importi compensativi non sono stati applicati, ad esempio, al cioccolato bianco e al pan pepato, prodotti non diversi, quanto all'incidenza su di essi del prodotto agricolo di base, dagli altri prodotti ai quali, invece, gli importi compensativi sono stati applicati.

Secondo la Commissione, quello che conta è sapere se le condizioni per l'applicazione degli importi compensativi monetari esistessero quando veniva adottato il regolamento n. 2657/77.

Per quanto riguarda il regolamento n. 800/77, la Commissione si riferisce alla situazione monetaria esistente nella Comunità al momento della sua adozione, situazione che spiega perché non si potesse ricorrere ad una applicazione regionalizzata degli importi compensativi monetari senza provocare distorsioni e discriminazioni.

In un primo momento, la Commissione aveva posto il principio dell'applicazione degli importi compensativi limitata ai prodotti per i quali la loro incidenza fosse almeno pari all'1,5 % del valore medio della merce. Inoltre non doveva essere fissato alcun importo compensativo, se l'entità di questo fosse stata inferiore a 0,25 unità di conto per 100 kg.

L'elenco dei prodotti interessati dalla compensazione monetaria si era quindi esteso, poi ridotto, a seconda della situazione monetaria. Nel 1975, era stato posto il principio di base secondo cui gli importi compensativi monetari potevano essere fissati soltanto per i prodotti trasformati sui quali essi avessero, in media, un'incidenza massima superiore al 5 %.

Poiché la situazione si era nuovamente deteriorata nel 1976 (e lo scarto fra i tassi reali ed i «tassi verdi» al 1° gennaio 1977 era pari a —38,5 % per la sterlina, —19,2 % per la lira italiana e —17,5 % per il franco francese), la Commissione aveva dapprima ritenuto opportuno non reintrodurre automaticamente gli importi compensativi per i prodotti trasformati di cui al regolamento n. 1059/69. Tuttavia, in seguito a ripetute rimostranze del Governo irlandese, essa era stata indotta ad intervenire rapidamente al fine di ridurre il divario del 24,3 % creatosi a causa della diversa fissazione dei tassi verdi per la sterlina britannica e per la sterlina irlandese.

Un esame più approfondito della situazione economica e giuridica aveva persuaso la Commissione del fatto che i problemi esistenti non potevano essere adeguatamente risolti dalla decisione emanata per l'Irlanda, cosicché tale atto veniva sostituito dal regolamento n. 800/77.

Al momento dell'adozione di questo regolamento, gli scarti percentuali delle varie monete prese in considerazione per la fissazione degli importi compensativi erano i seguenti: sterlina britannica: —34,7 %; sterlina irlandese: —10,4 %; franco francese: —16,2 %; lira italiana: —21,1 %; marco tedesco: +9,3 %; franco belga e franco lussemburghese: +1,4 %; fiorino olandese: +1,4 %; corona danese: 0. La differenza fra la sterlina britannica e la sterlina irlandese era quindi molto meno importante che non quella fra la sterlina britannica e tutte le monete forti; inoltre, tale differenza era inferiore a quella esistente, ad esempio, fra il marco tedesco e la lira italiana. Perciò, l'incidenza effettiva della compensazione monetaria per i prodotti in questione superava il limite del 5 % conside-

rato nel 1975 come un fattore determinante per la soppressione degli importi compensativi. Tenuto conto di tale situazione, l'applicazione generale della compensazione monetaria costituiva senz'altro la soluzione logica ed evidente, corrispondente del resto alla prassi abituale.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la Commissione osserva che il sistema della compensazione monetaria è stato concepito fin dall'origine come un tutto unico nel quale gli importi compensativi, determinati dalla situazione monetaria dei singoli Stati membri, sono in stretto collegamento reciproco. Ciò è provato dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 974/71, il quale subordina la fissazione di importi compensativi in tutti gli Stati membri alla condizione che il divario raggiunga il 2,5 % almeno in uno Stato membro.

L'applicazione regionalizzata della compensazione monetaria provocherebbe nella maggioranza dei casi distorsioni e sviamenti di traffico a vantaggio o a detrimento di altre correnti commerciali. I produttori britannici, ad esempio, in una situazione siffatta, si sono orientati sempre più verso paesi a moneta apprezzata, nei confronti dei quali il vantaggio di cui godevano aveva incidenza particolarmente rilevante.

Il limitare la compensazione monetaria alla sterlina britannica avrebbe avuto la conseguenza, ad esempio, di avvantaggiare le esportazioni, nel Regno Unito, dei paesi a moneta deprezzata rispetto alle esportazioni dei paesi a moneta apprezzata, poiché sarebbe venuto a mancare l'effetto correttore degli oneri riscossi all'esportazione dagli uni e delle sovvenzioni concesse dagli altri.

Inoltre, la regionalizzazione degli importi compensativi sarebbe stata in contrasto col principio della parità di trattamento.

Così come formulato dal Governo italiano, il presente mezzo di ricorso non tiene conto della situazione monetaria esistente nel novembre 1977, e non è atto a provare che tale situazione non giustificasse il provvedimento controverso.

Il *Governo italiano* replica che la Commissione non fornisce alcun elemento per smentire l'esistenza di uno sviamento di potere, consistente nel far uso di un potere in sé legittimo, ma che non è più tale perché esercitato in vista di una finalità diversa da quella tipica.

Quanto al problema dei presupposti in base ai quali la Corte di giustizia dovrebbe esercitare il proprio sindacato di legittimità riguardo al regolamento n. 2657/77, si giunge alla conclusione che occorre riferirsi, sia per l'impugnazione, sia per il sindacato di legittimità, ai presupposti che hanno indotto la Commissione ad adottare il regolamento n. 800/77. La tesi della Commissione porterebbe insomma a considerare il regolamento n. 2657/77 sottratto, in gran parte, al controllo di legittimità della Corte, il che sarebbe inammissibile.

La *Commissione* obietta che il regolamento n. 2657/77 è valido nella misura in cui è stato adottato nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento n. 974/71. Quando, nella motivazione del regolamento n. 2657/77, si legge che in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 800/77 la situazione non è sensibilmente cambiata, s'intende riferirsi precisamente a queste condizioni, già menzionate nel terzo punto del preambolo del regolamento n. 800/77 e riconosciute esistenti alla data del 30 novembre 1977.

D — Regolamento n. 800/77: violazione del principio di proporzionalità

Secondo il *Governo italiano*, i prodotti cui si riferisce il ricorso costituiscono «merci» molto elaborate, i cui scambi — limitati — sono indipendenti dai mercati dei prodotti agricoli di base, sui quali essi non esercitano alcuna influenza, neppure indiretta. Per risolvere le difficoltà incontrate dalle industrie irlandesi, sarebbe

stata proporzionata e sufficiente una disposizione ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 1059/69, mentre non è necessaria né proporzionata l'applicazione di importi compensativi monetari.

Secondo la *Commissione*, la richiesta del Governo irlandese non è stata, né poteva essere, d'altronde, la causa dell'adozione del regolamento n. 800/77. Inoltre, la Commissione non poteva ricorrere ad una misura più limitata, quale l'applicazione su scala regionale del regolamento n. 974/71.

Le disposizioni adeguate che il Consiglio può adottare in forza dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 1059 presuppongono che vi siano state «misure particolari» per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base. Questa disposizione ha un suo campo d'applicazione specifico, così come un campo di applicazione specifico ha il regolamento n. 974/71. Poiché il timore che si manifestassero perturbazioni trovava la propria ragion d'essere nella situazione monetaria degli Stati membri e non «nelle misure particolari adottate nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base», è del tutto evidente che si doveva applicare il regolamento specifico, prestabilito per far fronte a tali turbative.

Il *Governo italiano* rileva che le disposizioni di cui all'art. 14, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1059/69 riguardano anche misure attinenti alla fissazione del valore delle monete «verdi» degli Stati membri.

La *Commissione* obietta che le suddette disposizioni riguardano la situazione del mercato (eccedenza, penuria, . . .) di un determinato prodotto, ma i casi in cui hanno trovato applicazione dimostrano ch'esse non sono state mai applicate per risolvere difficoltà dovute alla situazione monetaria.

E — Intervento dell'Irlanda

Il *Governo irlandese* appoggia la tesi sostenuta dalla Commissione e richiama le osservazioni scritte da esso presentate nella summenzionata causa 151/77, nonché nelle cause 95/78, Dulciora, e 157/78, Trawigo, ancora pendenti.

Riferendosi in particolare alla validità del regolamento n. 2657/77, esso sostiene che l'ininterrotta sussistenza dei presupposti sui quali si basava l'adozione del regolamento n. 800/77, lungi dal costituire un motivo d'illegittimità della proroga del termine di validità di tale regolamento, non solo giustificava, ma rendeva inoltre necessaria detta proroga.

Il Governo italiano (rappresentato dall'avvocato dello Stato I. M. Braguglia), il Governo irlandese (rappresentato dal sig. J. Murray, barrister-at-law) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dal suo consigliere giuridico C. Maestripieri, in qualità di agente) hanno presentato osservazioni orali nell'udienza del 12 dicembre 1978.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 1° febbraio 1979.

In diritto

1 Con ricorso depositato il 25 gennaio 1978, la Repubblica italiana ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, 1° comma, del Trattato CEE, l'annullamento del regolamento della Commissione 30 novembre 1977, n. 2657, relativo all'applica-

zione degli importi compensativi monetari a taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato (GU n. L 308, pag. 68) e del regolamento della Commissione 20 aprile 1977, n. 800, che modifica, per quanto riguarda l'elenco dei prodotti soggetti ad importi compensativi monetari, il regolamento n. 572/76 recante fissazione di detti importi (GU n. L 97, pag. 18), nella parte in cui, attraverso il regolamento n. 2657/77, prevede l'ulteriore applicazione, anche oltre il 31 dicembre 1977, degli importi compensativi monetari ai prodotti di cui all'allegato I, parte 8ª, del regolamento n. 572/76 appartenenti alle sottovoci tariffarie 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C.

2 La controversia si riferisce all'applicazione del regime degli importi compensativi monetari, secondo quanto stabilito dall'art. 1, n. 2, lett. b), del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, «relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri» (GU n. L 106, pag. 1), a taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato e che sono oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 di quest'ultimo;

3 i suddetti prodotti, contemplati dal regolamento n. 800/77, sono compresi nelle voci doganali 17.04 D (prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, diversi dagli estratti di liquirizia, dalle gomme da masticare e dalla preparazione detta «cioccolato bianco»), 18.06 B (gelati contenenti cacao), 18.06 C (cioccolata e prodotti a base di zuccheri contenenti cacao), 19.08 B (prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, diversi dalle preparazioni dette «pan pepato») e 21.07 C (gelati non contenenti cacao);

4 dal 2° e dal 3° punto del preambolo del regolamento n. 800/77 risulta che, in ragione del fatto che tutti i prodotti agricoli di base dai quali derivano le suddette merci erano soggetti all'applicazione di importi compensativi monetari di livello elevato, «la differenza di prezzo dei prodotti di base [era] ... divenuta eccessiva perché non si ripercuot[esse] manifestamente sulle condizioni di concorrenza dei prodotti trasformati, tenuto conto delle particolarità del mercato di taluni prodotti sensibili»;

5 il regolamento n. 800/77 stabiliva, all'art. 2, n. 2, 2° comma, che per i prodotti trasformati «gli importi compensativi monetari si applicano fino al 31 dicembre 1977 al più tardi»;

6 l'adozione di questo regolamento, che doveva applicarsi a decorrere dal 23 maggio 1977, era stata preceduta dalla decisione della Commissione

23 marzo 1977, che autorizzava l'Irlanda a norma dell'art. 135 dell'Atto di adesione, ad attuare misure di salvaguardia per taluni prodotti agricoli trasformati e permetteva a questo Stato membro, sino al 31 dicembre 1977, di riscuotere un dazio all'importazione dal Regno Unito e di concedere un premio all'esportazione, nello stesso paese, dei prodotti agricoli trasformati compresi nelle voci doganali sopra menzionate (GU n. L 97, pag. 29);

7 nel preambolo di tale decisione si considerava che:

«... gli importi compensativi riscossi o concessi ... [sui] prodotti base, ammonterebbero al 34,7 % nel caso del Regno Unito ed al 10,4 % nel caso dell'Irlanda; ... siffatta situazione, che comporta per i produttori irlandesi ... uno svantaggio relativo del 24,3 % sul costo dei prodotti base, può condurre a distorsioni nelle condizioni di concorrenza negli scambi commerciali dei prodotti agricoli trasformati che formano oggetto della richiesta irlandese tra gli Stati membri interessati; ... questa situazione, nella forma acuta assunta dal novembre 1976, ha creato nei settori interessati in Irlanda serie difficoltà ...»;

8 gli importi compensativi monetari istituiti nell'ambito di tale regime bilaterale vigente tra il Regno Unito e l'Irlanda venivano modificati con decisione della Commissione 4 maggio 1977 (GU n. L 123, pag. 18), a norma della quale questa seconda decisione, come la precedente, avrebbe cessato di produrre effetti alla data in cui doveva applicarsi il regolamento n. 800/77;

9 con lettera 24 ottobre 1977, il Governo italiano comunicava alla Commissione di essere contrario alla proroga del regolamento n. 800/77;

10 tale proroga veniva decisa, per un periodo indeterminato, con regolamento 30 novembre 1977, n. 2657.

Sulla ricevibilità del ricorso per quanto riguarda il regolamento n. 800/77

11 Il ricorso del Governo italiano tende all'annullamento:

— del regolamento della Commissione 30 novembre 1977, n. 2657;

— del regolamento della Commissione 20 aprile 1977, n. 800, nella parte in cui, attraverso il regolamento n. 2657, prevede l'ulteriore applicazione,

anche oltre il 31 dicembre 1977, degli importi compensativi monetari ai prodotti di cui all'allegato I, parte 8ª del regolamento n. 572/76 appartenenti alle sottovoci tariffarie 17.04 D, 18.06 B, 18.06 C, 19.08 B e 21.07 C;

12 basandosi sull'art. 173 del Trattato e sull'art. 81, § 1, del regolamento di procedura, disposizioni relative ai termini d'impugnazione, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso nella parte in cui esso è inteso all'annullamento del regolamento n. 800/77;

13 a suo avviso, i mezzi dedotti dal Governo italiano non riguardano la proroga in sé, né la situazione economica esistente nel novembre 1977, ma sono invece attinenti alle ragioni che hanno determinato l'adozione del regolamento n. 800/77.

14 Tuttavia, il ricorso concerne in realtà unicamente la situazione giuridica esistente, a partire dal 1° gennaio 1978, in forza delle disposizioni del regolamento n. 2657/77, che prorogavano a tempo indeterminato il regolamento n. 800/77;

15 questo capo della domanda è perciò ricevibile.

Sul mezzo relativo al regolamento n. 2657/77

16 Il Governo italiano sostiene che, con l'art. 2, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 800/77, la Commissione ha inteso limitare essa stessa il proprio potere discrezionale, cioè limitare l'esercizio di tale potere alla data improrogabile del 31 dicembre 1977;

17 di conseguenza, decidendo di applicare gli importi compensativi a tempo indeterminato, senza che la situazione sia sensibilmente mutata, la Commissione incorrerebbe in uno sviamento di potere;

18 essa avrebbe inoltre violato il principio dell'affidamento, in quanto la fissazione del termine stabilito nel regolamento n. 800/77 sarebbe stata talmente categorica da far necessariamente ritenere che l'applicazione degli importi compensativi sarebbe cessata «al più tardi» il 31 dicembre 1977;

19 la circostanza che il regolamento n. 2657/77 sia entrato in vigore un mese prima della scadenza di detto termine non sarebbe sufficiente a tutelare il legittimo affidamento, qualora il termine finale sia stato dichiarato improrogabile, come nel regolamento n. 800/77, secondo cui «gli importi compensativi monetari si applicano fino al 31 dicembre 1977 al più tardi».

20 La Commissione ribatte che, alla fine del novembre 1977, essa doveva preoccuparsi unicamente del fatto che ricorressero i presupposti di cui al regolamento n. 974/71, e cioè che continuassero a sussistere le circostanze che avevano imposto l'applicazione degli importi compensativi;

21 ammesso che si fosse verificata tale ipotesi, la validità del regolamento n. 2657/77 non potrebbe essere messa in dubbio;

22 in realtà, secondo la Commissione, essa non si trovava nell'alternativa descritta dal Governo italiano, in quanto l'indicazione di un termine significa soltanto che gli importi di cui trattasi non avrebbero potuto continuare ad essere applicati senza costituire oggetto di un nuovo regolamento;

23 la finalità delle disposizioni comunitarie vigenti nel settore agrimonetario e la motivazione del regolamento di cui trattasi avrebbero dovuto indurre gli interessati a ritenere che le disposizioni da adottare a fine anno — conferma, abolizione o modifica del regime contemplato dal regolamento n. 800/77 — erano necessariamente condizionate dalla situazione dei mercati valutari al momento considerato.

24 Anche qualora avesse il significato che gli attribuisce il Governo italiano, l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 800/77 non avrebbe potuto dispensare la Commissione dal procedere ad un riesame della situazione a fine anno;

25 al 6° punto del preambolo del regolamento n. 800/77 si considerava «che occorre riesaminare prima della fine dell'anno la situazione economica di questi prodotti ... e rivedere eventualmente l'elenco di quelli soggetti agli importi compensativi monetari»;

26 da questa considerazione non si poteva desumere che, qualora la situazione fosse rimasta immutata, l'applicazione degli importi compensativi sarebbe ne-

cessariamente cessata, mentre se ne poteva inferire che, qualora tali importi avessero dovuto continuare ad essere applicati dopo il 31 dicembre 1977, sarebbe stato necessario un nuovo regolamento;

27 questo mezzo va quindi disatteso.

Sul mezzo relativo al regolamento n. 800/77

28 Il Governo italiano sostiene che, nell'adottare il regolamento n. 800/77, la Commissione ha violato l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, secondo cui il n. 1 dello stesso articolo «si applica soltanto se l'applicazione delle misure monetarie di cui al [n. 1] dovesse provocare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli»;

29 in forza della suddetta disposizione, per i prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato e costituenti oggetto di una normativa specifica ai sensi dell'art. 235 di quest'ultimo, gli importi compensativi avrebbero potuto essere istituiti soltanto per evitare il rischio di perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli di base (zucchero, cereali, ecc.) da cui dipendono i prodotti trasformati, e cioè i gelati, la cioccolata, i biscotti, ecc.;

30 la Commissione, come risulterebbe dal preambolo del regolamento n. 800/77, non avrebbe valutato il rischio di perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli, bensì quello di distorsioni della concorrenza per i prodotti in questione;

31 inoltre, in quanto non terrebbe conto del rischio di perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli e si limiterebbe a constatare il rischio di perturbazioni, relativamente alle condizioni di concorrenza, negli scambi di prodotti trasformati, il regolamento n. 800/77 sarebbe viziato per difetto di motivazione.

32 In effetti, la Commissione, per motivare il regolamento n. 800/77, ha considerato che «per i prodotti trasformati non soggetti ad importi compensativi monetari, la differenza di prezzo dei prodotti di base è ... divenuta eccessiva perché non si ripercuota manifestamente sulle condizioni di concorrenza dei prodotti trasformati ...».

33 Il testo dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 974/71, nella versione risultante dal regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2746 (GU n. L 291, pag. 148) subordina l'applicazione degli importi compensativi ai prodotti agricoli di base al fatto che i provvedimenti monetari di cui al n. 1 (e cioè la fluttuazione del tasso di cambio della moneta di uno Stato membro) provochino perturbazioni negli scambi di prodotti agricoli;

34 per quanto riguarda il prodotto trasformato, dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 974/71 risulta che gli importi compensativi da applicare sono pari all'incidenza, sul prezzo del prodotto in questione, dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del relativo prodotto di base;

35 ne consegue che, per giustificare l'applicazione degli importi compensativi a prodotti trasformati è sufficiente che gli importi compensativi vigenti per i prodotti di base abbiano incidenza rilevante sul prezzo dei prodotti trasformati;

36 per i prodotti agricoli di base da cui derivano i prodotti trasformati cui si riferisce il regolamento n. 800/77, il rischio di perturbazioni era stato constatato al momento in cui veniva decisa l'applicazione degli importi compensativi monetari a detti prodotti di base;

37 poiché nella motivazione del regolamento di cui trattasi viene indicato chiaramente che l'applicazione di tali importi compensativi ai prodotti di base può avere incidenza rilevante sui prezzi dei prodotti trasformati, questo mezzo va disatteso.

38 Il Governo italiano sostiene che la Commissione ha applicato gli importi compensativi monetari ai prodotti in questione, non già per far fronte agli inconvenienti che l'instabilità monetaria poteva creare per il buon funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato, bensì per ovviare a talune difficoltà, denunciate da industrie trasformatrici irlandesi, negli scambi commerciali con il Regno Unito;

39 l'applicazione degli importi compensativi monetari ai prodotti in questione, negli scambi fra Stati membri e coi paesi terzi, non sarebbe giustificata, data la modesta incidenza che gli scarti monetari potevano avere sui prezzi dei prodotti trasformati;

40 tale conclusione troverebbe conferma nella circostanza che gli importi compensativi non sono stati applicati, ad esempio, al cioccolato bianco (sottovoce doganale 17.04 C) e al «pan pepato» (sottovoce doganale 19.08 A), prodotti non diversi, quanto all'incidenza su di essi del prodotto agricolo di base, dagli altri prodotti considerati, cui, invece, gli importi compensativi sono stati applicati;

41 in forza dell'art. 14 del regolamento n. 1059/69, il Consiglio avrebbe potuto adottare adeguate disposizioni sia per tener conto dell'eventuale incidenza, sugli scambi di merci, di misure particolari adottate nel quadro delle organizzazioni comuni per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base, sia per tener conto di una situazione particolare in cui potrebbero trovarsi talune merci;

42 il regolamento n. 800/77, nella parte riguardante i prodotti cui si riferisce il ricorso, violerebbe il principio di proporzionalità in quanto, per risolvere le difficoltà incontrate dalle industrie trasformatrici irlandesi, nel limitato settore degli scambi col Regno Unito, sarebbe stata adeguata e sufficiente una disposizione ai sensi del suddetto art. 14, mentre l'applicazione degli importi compensativi non sarebbe stata necessaria, né proporzionata allo scopo perseguito.

43 La Commissione dichiara che, nel 1975, essa adottava una linea di condotta secondo cui la compensazione monetaria doveva aver luogo soltanto per i prodotti trasformati per i quali l'incidenza media massima degli importi compensativi superasse il 5 %;

44 alla data del 1° gennaio 1977, lo scarto fra i «tassi verdi» della sterlina britannica e della sterlina irlandese era dell'ordine del 24,3 %, il che aveva dato luogo a ripetute rimostranze del Governo irlandese e, a seguito delle stesse, alla decisione 23 marzo 1977 che autorizzava l'Irlanda ad adottare provvedimenti di salvaguardia;

45 un esame più approfondito della situazione economica e giuridica avrebbe rivelato che i problemi esistenti non potevano essere adeguatamente risolti con la decisione emanata per l'Irlanda;

46 al momento dell'adozione del regolamento n. 800/77, gli scarti percentuali delle varie monete prese in considerazione per la fissazione degli importi compensativi erano i seguenti: sterlina britannica: —34,7 %; sterlina irlan-

dese: —10,4 %; franco francese: —16,2 %; lira italiana: —21,1 %; marco tedesco: +9,3 %; franco belga e franco lussemburghese: +1,4 %; fiorino olandese: +1,4 %; corona danese: 0;

47 ne sarebbe conseguita una differenza fra la sterlina britannica e la sterlina irlandese molto meno importante che non quella tra la sterlina britannica e tutte le monete forti, o quella fra il marco e la lira italiana;

48 inoltre, l'incidenza effettiva della compensazione monetaria per i prodotti in questione avrebbe superato il limite del 5 %, considerato nel 1975 come un fattore determinante per la soppressione degli importi compensativi;

49 l'art. 14 del regolamento n. 1059/69 riguarderebbe l'adozione, da parte del Consiglio, di «disposizioni adeguate» solo «per tener conto dell'eventuale incidenza, sugli scambi di merci fra Stati membri e con i paesi terzi, di misure particolari che dovessero essere adottate nel quadro delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli per quanto riguarda i prezzi di taluni prodotti di base»;

50 perciò la suddetta norma non avrebbe costituito una base adeguata per far fronte al rischio di perturbazioni negli scambi di prodotti trasformati provocate dalla situazione monetaria degli Stati membri;

51 quanto alla mancata applicazione degli importi compensativi a taluni altri prodotti, dopo aver soppesato i fattori rilevanti, quali la concorrenza limitata e il fatto che non era stata presentata alcuna domanda per l'istituzione di importi compensativi, la Commissione sarebbe pervenuta a concludere che non era necessario sottoporre tali prodotti al regime della compensazione monetaria.

52 Il Governo italiano non ha contestato i dati statistici forniti dalla Commissione.

53 Inoltre, la Commissione non è tenuta a fissare importi compensativi per tutti i prodotti di un determinato gruppo, ma può valutare la necessità di applicare tali importi sia per singoli prodotti, sia per gruppi di prodotti;

54 questo mezzo va quindi disatteso.

55 Poiché i mezzi dedotti dal Governo italiano risultano infondati, il ricorso dev'essere respinto.

56 La Repubblica d'Irlanda, intervenuta a sostegno della tesi difesa dalla Commissione, ha chiesto che il ricorso venga respinto, ma non che le spese da essa sostenute vengano poste a carico della ricorrente.

Sulle spese

57 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;

58 la ricorrente è rimasta soccombente.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Le spese del giudizio sono poste a carico della Repubblica italiana.

Mertens de Wilmars Mackenzie Stuart Pescatore

Sørensen O'Keeffe Bosco Touffait

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 5 aprile 1979.

Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Per il presidente,
J. Mertens de Wilmars
presidente della Prima Sezione